

C.T.P. Lecce n. 1955/05/2015 e C.T.P. Milano n. 5667/40/2015

Cartelle nulle se l'Ufficio non risponde entro 220 giorni

di Attilio Romano ed Antonino Romano

La mancata risposta dell'ente impositore entro i termini previsti dall'art. 1, co. 537 della legge 24/12/2012, n. 228, rende nulla la pretesa tributaria. E' quindi annullata, di diritto, la partita debitoria verso l'Erario se entro il termine di 220 giorni dalla presentazione della richiesta all'Agente della riscossione, in virtù dell'applicazione del principio del silenzio assenso. Sono queste le osservazioni formulate dai Giudici tributari di prime cure di Lecce e di Milano, aderenti alla disciplina dettata dalla Legge di Stabilità per l'anno 2013.

CORSIA PREFERENZIALE PER L'ANNULLAMENTO DEI CARICHI A RUOLO ILLEGITTIMI

L'art. 1, cc. da 537 a 543, della legge 24/12/2012, n. 228, impone l'obbligo di sospensione immediata delle procedure di riscossione (misure cautelari ed esecutive) da parte del Concessionario causa la pretesa illegittimità degli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero della successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede.

L'attivazione della procedura spetta al contribuente che chiederà, documentando la richiesta, l'annullamento della pretesa erariale; decorsi 220 giorni dall'istanza. qualora ci fosse inerzia da parte dell'ente creditore, opererà l'annullamento automatico del ruolo.

È stato chiarito (Circ. 15 febbraio 2013, n. 15) che, in base al tenore letterale della norma, l'Agente della riscossione è tenuto a sospendere l'attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.

La procedura coinvolge, pertanto, non solo le cartelle di pagamento, ma qualsiasi vizio che affligge gli atti sottesi alle cartelle medesime (comunicazioni di irregolarità, avvisi di rettifica, ingiunzioni di pagamento) ivi compresi gli accertamenti esecutivi.

Ovviamente, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo potrà richiedere la sospensione di cui trattasi solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

Di seguito si schematizza la procedura:

ATTIVAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Entro 90 giorni (*) dalla notifica degli atti esecutivi e/o cautelari il contribuente presenta, anche con modalità telematiche, apposita dichiarazione con la quale si documenta l'illegittimità

() Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili. (Direttiva Equitalia n. 2/2013)*

degli atti esecutivi o cautelari

degli atti emessi dall'ente creditore (anche), accertamento esecutivo, ovvero crediti richiesti dall'Istituto con avviso di addebito (Mess. INPS n. 1636/2013)

della cartella di pagamento o avviso di intimazione sottostanti

POSSIBILI CONTESTAZIONI DEL DEBITORE (IN VIA ESEMPLIFICATIVA)

Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (e non, per esempio se a sostegno del preteso annullamento si produce giurisprudenza favorevole), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Entro 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, Equitalia

trasmette all'ente creditore (esempio, Agenzia delle entrate) la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del contribuente

in caso affermativo

sollecita l'Ente Creditore a trasmettere la sospensione o lo sgravio direttamente sui propri sistemi informativi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto a:

a) confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo in pari tempo, a trasmettere in via telematica al Concessionario il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio;

b) ovvero ad avvisare il debitore dell'idoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone comunicazione immediata al Concessionario per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda del debitore l'ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto, con conseguente discarica dei ruoli.

LE PRIME SENTENZE DEI GIUDICI di MERITO

C.T.P. di Lecce, sez. V, 21/05/2015, n. 1955/05/2015

Vicenda processuale

Un contribuente, in data 20/05/2013, aveva inviato al competente Agente della riscossione, la dichiarazione di annullamento atti esattoriali per circa euro 200 mila, ex art. 1, co. 537, Legge n. 228/2012. Nell'ambito dell'istanza venivano individuate le ragioni secondo le quali si eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo erariale, e cioè:

1. inesistenza della notifica;
2. intervenuta decadenza del diritto di credito (atto di pignoramento fondato sul diritto di credito medesimo).

L'Agente della riscossione, in controdeduzione alla richiesta di parte, dopo aver riscontrato di aver ricevuto puntualmente la comunicazione del contribuente, eccepiva di aver comunicato (si presume al contribuente, n.d.a.) il mancato accoglimento dell'istanza, senza aver espletato ulteriori adempimenti.

In sostanza, a seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario, quest'ultimo era tenuto ad avvisare l'Agenzia delle entrate che doveva rispondere al contribuente.

Ma tale prassi, scrupolosamente individuata dal testo normativo, non è stata osservata dal Concessionario.

Motivi della decisione

La mancata di risposta all'istanza contribuente da parte dell'ufficio impositore competente ha indotto i Giudici tributari ad accogliere il ricorso presentato, compensando le spese del giudizio.

Si legge nella sentenza che “ ... *tale comportamento omissivo della trasmissione della dichiarazione all'ente creditore, come previsto dall'art. 539, ha di fatto bloccato la procedura ... ponendo quest'ultimo (l'Agenzia delle entrate, n.d.a.)*

nell'impossibilità di provvedere a sua volta agli adempimenti volti a verificare la fondatezza della dichiarazione, e a conclusione di tali adempimenti, di comunicarne gli esiti ai due interessati (il contribuente e l'agente per la riscossione): sta di fatto che la mancata comunicazione - per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione del contribuente, termine che è quindi inesorabilmente scaduto, ha l'effetto di far ritenere che le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ...".

C.T.P. di Milano, sez. 40, 8/06/2015, sent. n. n. 5667/40/2015

Vicenda processuale

Un contribuente aveva presentato un'istanza di annullamento di due comunicazioni preventive di iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 1, comma 537, della Legge n. 228/2012, unitamente ad una serie di allegati, atti a dimostrare l'illegittimità della pretesa erariale. In particolare, venivano evidenziate specifiche anomalie che delegittimavano, secondo il contribuente, l'avvio dell'azione esecutiva.

Resisteva l'Agente della riscossione che, nel merito della questione ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando il carattere pretestuoso delle doglianze di controparte, tenuto conto che l'ufficio competente " *... aveva correttamente rispettato le modalità richieste dalla procedura relativa alla trasmissione della documentazione all'Agente della riscossione ...*".

Motivi della decisione

La Sezione giudicante del corte milanese ha accolto il ricorso del contribuente valorizzando il contenuto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2013 concernenti la sospensione del diritto alla riscossione in tutti quei casi in cui il debitore dichiara e comprova, mediante allegazione documentale che la pretesa dell'ente creditore non abbia sostegno giuridico.

Secondo il collegio di prime cure, i preavvisi di iscrizione ipotecare andavano annullati in quanto l'Ufficio non aveva risposto entro 220 giorni dalla richiesta del contribuente ex art. 1, co. 537, L. n. 228/2012. In buona sostanza " *.. la pretesa tributaria viene annullata a seguito della mancata risposta dell'ente impositore nei termini sopra citati (220 giorni dalla richiesta del contribuente, n.d.a.)*".

7 ottobre 2015

Attilio Romano ed Antonino Romano